



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'ENERGIA

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DELL'ENERGIA

(Approvato nella Seduta del CCS del 12.02.2013)

***Classe di appartenenza: Classe L9 delle Lauree in Ingegneria Industriale
Sede didattica: Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo***

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività e gli aspetti organizzativi della prova finale della Laurea in Ingegneria dell'Energia in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dal Regolamento Didattico di Ateneo (n. 79272 del 30.11.2011), e in particolare ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 06.11.2012.

ARTICOLO 2

Presentazione della domanda di Laurea al Consiglio di Corso di Studi

1) Ai sensi dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà, all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, all'inizio di ogni Anno Accademico, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- Estiva (giugno/luglio);
- Autunnale (settembre/ottobre);
- Straordinaria (febbraio/marzo).

2) Lo studente, in previsione della partecipazione ad una determinata sessione di Laurea, presenta al CCS apposita domanda di partecipazione alla prova finale (redatta in carta semplice) indicando una proposta di argomento, che il laureando sceglierà dall'apposito elenco di proposta elaborati brevi preventivamente formulato dal CCS come descritto nel successivo art. 3 comma 4. La domanda dovrà essere firmata dallo studente e dal relatore.

La domanda deve essere consegnata non oltre quattro mesi prima dalla data d'inizio prevista per la sessione. La mancata presentazione della domanda al CCS oppure la presentazione della domanda oltre il termine stabilito può essere motivo di esclusione dalla seduta di Laurea richiesta.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata per la sessione di Laurea, tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

ARTICOLO 3

Tipologia e modalità di svolgimento della prova finale

1) Il percorso di studi si conclude con una prova finale che consiste nella compilazione di un elaborato breve su un argomento riguardante le conoscenze di base, con preferenza per gli insegnamenti caratterizzanti, acquisite durante il percorso formativo. L'elaborato, quindi, dovrà permettere un giudizio sulle conoscenze, sulle competenze e sulle abilità acquisite dai laureandi.

2) L'elaborato breve consiste in un lavoro, tipicamente nella forma di relazione, che affronta un tema specifico strettamente connesso con le attività formative svolte nel corso di Laurea. Il lavoro può prevedere, ove possibile, brevi attività pratiche di laboratorio e può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed Aziende pubbliche e/o private accreditate dall'Ateneo di Palermo. L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 righe e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato - comprensiva di tabelle, grafici, figure e bibliografia - non dovrà superare le 30 cartelle.

3) Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al CCS oppure un docente di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "*discipline a scelta dello studente*". Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio presso la Facoltà per qualsiasi ragione, il Preside provvede alla sua sostituzione, dopo aver interpellato il Dipartimento di riferimento e lo studente.

4) Entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, i Docenti afferenti al Corso di Laurea comunicano al Presidente del CCS i temi disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Presidente rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web del Corso di Studio. Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti.

Il Presidente del CCS coordina il bilanciamento del carico di lavoro tra i vari docenti con meccanismi che potranno essere articolati in maniera differenziata ma stabilendo, comunque, un limite minimo di proposte di elaborati brevi all'anno per ciascun docente pari a tre.

5) Le prove finali hanno compimento in apposite sedute pubbliche con una presentazione nella quale il candidato illustrerà brevemente ai Componenti della Commissione di Laurea gli argomenti trattati nel proprio elaborato. La presentazione potrà avvalersi di strumenti multimediali. La Commissione di Laurea dovrà valutare l'elaborato senza la presenza del candidato. Nella stessa seduta, Il Presidente della Commissione di Laurea e il segretario verbalizzano le relative valutazioni di merito secondo l'art. 5 del presente Regolamento e rendono pubblici i voti di laurea con la proclamazione dei laureati.

ARTICOLO 4

Formazione della Commissione di Laurea

1) Le Commissioni di Laurea sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del CCS. La Commissione sarà composta da sette componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, e Ricercatori. Il provvedimento di nomina della

Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche dei componenti supplenti in misura pari a tre.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono ordinariamente comunicare per iscritto, al Presidente del CCS, le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Preside o dal Presidente di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di pertinenza, gli eventuali correlatori.

ARTICOLO 5

Determinazione del voto di laurea

1) La votazione iniziale, derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando preliminarmente la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento. Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi"¹. Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU. Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

A tale media può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.

La votazione così risultante dai conteggi verrà arrotondata all'intero più vicino (ad esempio 102,5 è pari a 103 e 102,49 è pari a 102) e costituirà la votazione iniziale.

2) Per la determinazione del punteggio della prova finale, la Commissione di Laurea dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti.

La Commissione di Laurea può assegnare 3 ulteriori punti secondo la seguente scala di valori:

- a) 2 punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso);
- b) 1 punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Facoltà.

L'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente della Commissione di Laurea avviene a scrutinio palese. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente.

¹ Si ricorda che, secondo l'art. 20, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo e l'art. 6 delle relative Linee Guida di Ateneo, che disciplinano la possibilità di iscriversi a "corsi singoli", si ha un limite alla scelta di un numero massimo di insegnamenti pari a due e per un numero massimo di CFU pari a 24.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione di Laurea, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110.

ARTICOLO 6

Norme transitorie

Il regolamento si applica a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2013/2014. In via sperimentale, successivamente alla sessione estiva dell'A.A. 2012/2013, è facoltà degli studenti fare richiesta di assegnazione dell'elaborato breve secondo il presente regolamento, in alternativa alla precedente procedura ordinaria per la modalità di espletamento della Tesi di Laurea disciplinata dal "Regolamento Didattico della Facoltà di Ingegneria - Corsi di Laurea N.O. (Approvato nelle sedute dell'1/10/2001, 29/10/2001, 26/09/2003 e 09/06/2004)".

Presidente del Corso di Studio: prof. Massimo Morale

e-mail: ccs.energia@unipa.it

tel. +39.091.238.61942

Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Corso di Laurea:

<http://portale.unipa.it/facolta/ingegneria/corsi-di-laurea/>